



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 46

Generi contenuti nei pacchi postali

Le imposte di consumo sui generi contenuti nei pacchi postali sono pagate dai destinatari, all'atto del ritiro dei pacchi. All'amministrazione postale e' dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

Possono essere venduti dall'amministrazione postale, senza preavviso e formalita' giudiziarie, i pacchi i cui destinatari rifiutino di pagare i diritti dovuti. La vendita puo' farsi quando l'amministrazione lo creda necessario. Il prezzo ricavato da tale vendita, dopo prelevato l'ammontare delle imposte, resta per 5 anni a disposizione di chi vi ha diritto; trascorso il quale termine, e' devoluto all'erario.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-46-generi-contenuti-nei-pacchi-postali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it